

STUDIO ASSOCIATO CURTOLO – DI MURO

CONSULENTI DEL LAVORO COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI

RAG. MARIA TERESA CURTOLO
DOTT. MARCO DI MURO
DOTT. SSA ROBERTA DI MURO
DOTT. SIMONE FRANCHETTO

31100 TREVISO (TV)
Strada del Mozzato n.1
Tel. +39.0422.416611
Fax. +39.0422.150061

Ai Signori Clienti
Loro indirizzi

Circolare n. 4/2018

Oggetto: **Divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti dal 1 luglio 2018**

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2018 (art.1, commi da 910 a 914. della Legge n. 207/2017 – cfr. nostra circolare n. 2/2018 del 12 febbraio 2018) ha previsto che, **dal 1 luglio 2018**, i datori di lavoro e/o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti.

Tale obbligo si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata e dalla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano espressamente **esclusi dal predetto obbligo** i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni, nonché i rapporti di lavoro domestico.

Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non espressamente richiamati dalla normativa, i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale. È comunque consigliabile corrispondere a tali soggetti la retribuzione con gli strumenti di pagamento individuati dalla normativa al fine di poter documentare in modo puntuale l'erogazione del trattamento retributivo.

In particolare, è previsto che i datori di lavoro o committenti devono corrispondere ai propri lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di un suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a 16 anni.

Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.

STUDIO ASSOCIATO CURTOLO – DI MURO

CONSULENTI DEL LAVORO COMMERCIALISTI REVISORI LEGALI

L'Ispettorato del Lavoro, soffermandosi sull'apparato sanzionatorio, ha chiarito che la violazione dell'obbligo risulta integrata:

- quando la corresponsione delle somme avvenga con **modalità diverse** da quelle indicate dal Legislatore;
- nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei previsti sistemi di pagamento, il **versamento** delle somme dovute **non si sia realmente effettuato** (ad esempio, nell'ipotesi in cui il bonifico bancario a favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso).

Pertanto, ai fini della contestazione circa la violazione dell'obbligo, **sarà necessario verificare non solo l'utilizzo da parte del datore di lavoro delle modalità tracciabili di pagamento previste dalla norma ma anche che tale pagamento sia andato a buon fine.**

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

Treviso, 19 giugno 2018.

Maria Teresa CURTOLO